



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

Roma, 20 Giugno 2012

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Paola Anzellotti si è riunita il giorno 20 giugno 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(553) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERCOLE DI NICOLA (Dirigente responsabile area tecnica della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), ANGELO ANTONIO RANNUCCI (Segretario generale della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), GIANNI CALIFANO (in possesso di patentino di D.S., ha svolto attività nell'interesse della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), JO DI RENZO (Calciatore tesserato per la Società ASD Battipagliese), ALESSIO CHIAVAROLI (arbitro effettivo CAN-D), Società L'AQUILA CALCIO 1927 Srl e ASD BATTIPAGLIESE • (nota n. 8102/541pf11-12/AM/ma dell'11.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Ercole Di Nicola, sanzione della inibizione di giorni 65 (sessantacinque);
- per il Sig. Angelo Antonio Rannucci, sanzione della inibizione di giorni 65 (sessantacinque);
- per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione della ammenda € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

Irroga per Califano Gianni, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; per Jo Di Renzo, la sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici); per la Società ASD Battipagliese la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

(555) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO TOBIAS BRINGAS (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Z.I.R. Prato Sardo - attualmente tesserato per Federazione estera) • (nota n. 8264/791pf11-12/MS/vdb del 17.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, sentita la Procura federale dispone la remissione degli atti alla Medesima per la formale rinotifica dell'atto di deferimento ai sensi dell'art. 38, comma 8 del CGS, rilevate le particolari circostanze del caso con riguardo alla contestazione mossa.

(543) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CALENDIA (Agente di calciatori), FERDINANDO RENZULLI (Amministratore delegato,

all'epoca dei fatti, della Società Benevento Calcio Spa), MAMADOU YAYE KANOUTE' (Calciatore attualmente tesserato per la Società Benevento Calcio Spa), Società BENEVENTO CALCIO Spa • (nota n. 7857/553pf11-12/AM/ma del 4.5.2011).

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Roberto Calenda, sospensione della licenza di giorni 45 (quarantacinque) con ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00);
- per il Sig. Ferdinando Renzulli, inibizione per giorni 20 (venti) con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
- per il Sig. Mamadou Yaye Kanouté, 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2012/2013;
- per la Società Benevento Calcio Spa, ammenda € 7.000,00 (€ settemila/00)

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BAGNARA (Dirigente della Società AC New Team Sarego SSD), CLAUDIO GIAROLO (Dirigente della Società AC MM Sarego ASD), RENATO GIACOMELLO (all'epoca dei fatti Presidente della Società AC MM Sarego ASD), Società AC New Team Sarego SSD e AC MM Sarego ASD • (nota n. 7429/98pf11-12/GT/dl del 19.4.2011).

La Commissione disciplinare nazionale dichiara la sua incompetenza funzionale e, per l'effetto, restituisce gli atti alla Procura federale, per il seguito di sua competenza.

(550) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MARINO (all'epoca dei fatti Direttore responsabile della Società Acireale Calcio 1946 Srl), Società ACIREALE CALCIO 1946 Srl • (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011).

La Commissione delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- mesi 5 (cinque) di inibizione nei confronti del Signor Mario Marino;
- ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società Acireale Calcio 1946 s.r.l.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Franco Matera, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 20 giugno 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(554) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO CERASE (all'epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società SSD Santegidiese Srl), Società SSD SANTEGIDIESE Srl • (nota n. 8178/113pf11-12/AM/ma del 15.5.2011).

La Commissione, vista la normativa in riferimento e le richieste del rappresentante della Procura federale, accertate le responsabilità come da deferimento, ritiene congrue quelle di seguito indicate:

Ennio Cerase: mesi 6 (sei) di inibizione;

Società Santegidiese: punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

